



Gewerkschaft des Verkehrspersonals  
Syndicat du personnel des transports  
Sindacato del personale dei trasporti

# 4.5 REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SOCCORSO

COMITATO SEV – 9 GIUGNO 2023



**Distribuzione:**

Comitato SEV  
Direzione sindacale SEV  
Membri dei comitati centrali  
Presidenti sezionali  
Cassiere/i sezionali  
Presidenti di gruppo  
Commissioni SEV  
Segretari/e sindacali

## Contenuto

---

Articolo 1 – Principio .....	4
Articolo 2 – Prestazioni.....	4
Articolo 3 – Condizioni .....	4
Articolo 4 – Procedura.....	4
Articolo 5 – Diritto di ricorso .....	4
Articolo 6 – Obbligo di rimborso.....	4
Articolo 7 – Protezione dei dati .....	5
Articolo 8 – Disposizioni finali .....	5

## Articolo 1 – Compiti

---

- 1.1 Il SEV sostiene i propri membri che senza loro colpa si trovano in difficoltà finanziarie. Sono accordati contributi per la copertura
  - di forti spese straordinarie dovute a malattia o altre avversità
  - di costi di soggiorni di convalescenza prescritti dal medico quando sono esaurite le prestazioni di altre istituzioni sociali.
- 1.2 Negli stessi casi, il SEV può riconoscere prestazioni anche alla o al coniuge, alla concubina o al concubino, alla o al partner di un'unione domestica registrata nonché ai figli che danno diritto agli assegni famigliari.
- 1.3 Sono escluse prestazioni di soccorso permanenti.

## Articolo 2 – Prestazioni

---

- 2.1 Il segretariato centrale SEV accorda soccorsi fino ad una somma di CHF 1000. In casi particolarmente difficili possono essere eccezionalmente accordate prestazioni più estese.
- 2.2 Le richieste di soccorso devono essere motivate in modo esauriente e corredate da giustificativi quali fatture, ricevute, certificati medici o altri documenti.

## Articolo 3 – Condizioni

---

- 3.1 I richiedenti devono far parte del SEV da almeno un anno.

## Articolo 4 – Procedura

---

- 4.1 La richiesta di prestazioni di soccorso deve essere inoltrata sul formulario ufficiale, corredata da una procura firmata, al segretariato centrale del SEV. Quest'ultimo è tenuto a trattare la domanda con discrezione.
- 4.2 Il o la richiedente deve riempire il modulo di richiesta in modo completo e veritiero.
- 4.3 La completezza dei dati e della documentazione inoltrati sarà verificata.
- 4.4 Se necessario, si procederà a ulteriori chiarimenti e a richieste di documentazione.

## Articolo 5 – Diritto di ricorso

---

- 5.1 Contro la decisione del segretariato centrale SEV può essere inoltrato ricorso alla Direzione sindacale SEV, la quale decide inappellabilmente.

## Articolo 6 – Obbligo di rimborso

---

- 6.1 Ogni membro che dimissiona dal SEV senza lasciare simultaneamente l'impresa di trasporto, o che è espulso dal SEV, può essere tenuto a rimborsare il soccorso ricevuto. Parimenti lo è chi ha beneficiato di un soccorso sulla base di false indicazioni.
- 6.2 In casi particolari in relazione con la concessione di un soccorso, un membro può essere obbligato a prolungare l'affiliazione per uno o al massimo due anni. Se quest'obbligo non viene rispettato, il segretariato centrale SEV può esigere la restituzione integrale o parziale dell'importo accordato.

## Articolo 7 – Protezione dei dati

---

- 7.1 La protezione dei dati viene assicurata tramite il regolamento sulla protezione dei dati del SEV.

## Articolo 8 – Disposizioni finali

---

- 8.1 Questo regolamento è stato approvato dal Comitato SEV il 9 giugno 2023. Esso entra in vigore il 1° settembre 2023 e sostituisce il regolamento del 24 settembre 2021.

Berna, 9 giugno 2023

Il presidente del Comitato SEV: Danilo Tonina  
La segretaria del giorno: Christina Jäggi